

taria, il testamento si ridusse ad un complesso di disposizioni accessorie, a titolo particolare, che non escludevano, ma accompagnavano generalmente la successione legittima, provvedendo soltanto sulla parte disponibile della sostanza e lasciando il resto naturalmente devolversi agli eredi naturali. Esso conservò soltanto, dove poté tenersi nettamente distinto dalle donazioni a causa di morte, il carattere di atto unilaterale e revocabile, e così poté attendere, nell'età ventura (§ 142), il suo rinnovamento.

§ 65. — Oltre le opere cit. nel § precedente, v. Schupfer, *Thinx e affatomia*, nelle *Mem. dell'Acc. dei Lincei*, XI, 1892; Palumbo, *Testamento romano e testamento longobardo*, Firenze, 1892; Maury, *Et. histor. sur l'institution contractuelle*, Angers, 1902; Tamassia, *Il testamento del marito*, Bologna, 1905; id., *La Falcidia nei documenti medievali*, nelle *Mem. dell'Ist. ven.*, XXVII, 1905; Falco, *Le disposizioni pro anima*, Torino, 1910; Ambrosini, *Disposiz. d'ultima volontà fiduciarie*, I, Napoli, 1915; Tamassia, *La « melioratio » dei figli nell'antico diritto ereditario germanico*, in *Archivio Giuridico*, s. IV, vol. I, 1921; id., *Testamentum militis e dir. germ.*, in *Atti del R. Ist. Ven.*, vol. 86, Venezia, 1927; Ceicht, *Il testamento orale nei doc. preimeriani*, *Studi medievali*, N. S., I, 1298.

#### § 66. — Gli esecutori testamentari.

Dalla nuova indole del testamento, nell'età romano-barbarica, sorge l'istituzione degli esecutori testamentari, ignota al diritto romano classico, che affidava generalmente all'erede istituito l'incarico di eseguire le volontà manifestate dal testatore. Invece, nell'ultima età romana e più tardi nel medio evo, il desiderio di garantire le disposizioni a favore di monasteri, di chiese, di poveri, di infermi o pellegrini, non soltanto contro le tristizie dei tempi, ma anche contro le pretese esorbitanti dei parenti, oramai avversi agli atti di liberalità (§ 65), fece sorgere l'uso, già attestato nel periodo bizantino, di eleggere una o più persone di fiducia, con l'incarico di provvedere e di sorvegliare l'adempimento